



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI  
Provincia di Firenze

Servizio Contabilità e Servizi Socio Culturali  
Ufficio Cultura

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N° 202 del 30.12.2010

OGGETTO: ADESIONE ALLA PROPOSTA DELLA SOCIETÀ “GRUPPO UNICA S.p.A.” PER LA MESSA IN DISPONIBILITÀ ALL’ENTE, IN COMODATO D’USO, DI UN AUTOMEZZO PER IL TRASPORTO DI PERSONE IN STATO DI DIFFICOLTÀ MOTORIA - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO.

L’anno duemiladieci e questo dì trenta del mese di dicembre alle ore 18,00 a Greve in Chianti nella Sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

All’appello risultano:

BENCISTA’ ALBERTO	Sindaco	Presente
BURGASSI LETIZIA	Assessore	Presente
FORNI MARCELLO	Assessore	Presente
FORZONI SIMONA	Assessore	Presente
ROMITI STEFANO	Assessore	Presente
SOTTANI PAOLO	Assessore	Presente
VANNI TOMMASO	Assessore	Presente

Presenti N. 7      Assente N. 0

Assume la Presidenza il Sindaco Alberto Bencistà, partecipa il sottoscritto Dott. Mancusi Rossano Segretario Generale incaricato della redazione del verbale.



## LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale di Greve in Chianti assicura ormai da molti anni i servizi sociali che garantiscono, oltre a prestazioni in favore di anziani, disabili, nuclei familiari in situazione di disagio sociale, anche agevolazioni nei trasporti mirati al sostegno socio-assistenziale degli utenti;
- allo stato attuale, il servizio di trasporto è garantito per i disabili frequentanti i centri diurni disabili e per i disabili in attività lavorativa nonché per anziani e nuclei in situazioni di disagio sociale, da automezzi messi a disposizione dalle locali associazioni del volontariato previo convenzioni finanziate dall'ente comunale;
- il servizio di trasporto, a causa di una crescente domanda sociale, necessita di essere potenziato ed ampliato nelle sue attuali prestazioni;

Atteso che:

- la Società GRUPPO UNICA S.p.A, con sede legale a Reggio Emilia, via Guicciardi, 7, è un gruppo che opera nel campo sociale, sviluppando un metodo operativo che le consente di mettere a disposizione gratuitamente, in favore di enti ed istituti assistenziali mezzi di trasporto appositamente configurati strutturalmente per trasportare anziani, disabili, persone in genere con svantaggi oggettivi alla possibilità di spostamento nella propria zona di residenza;
- detta Società ha presentato all'Amministrazione Comunale una proposta per garantire gratuitamente mobilità agli utenti dei servizi sociali del Comune di Greve in Chianti (Allegato A);

Rilevato che:

- tale progetto consiste nel mettere a disposizione dell'Ente beneficiario, sotto la forma della concessione in comodato d'uso gratuito secondo le condizioni proposte, un automezzo (indicativamente Fiat Doblò) appositamente attrezzato, di nuova fabbricazione, per un periodo di 4 (quattro) anni, eventualmente rinnovabili per altri 4 (quattro);
- la Società " GRUPPO UNICA S.p.A." provvede all'acquisto dell'automezzo tramite copertura economica offerta da ditte locali interessate alla veicolazione del proprio logo e/o marchio, stampato su tali mezzi come pubblicità, in cambio della confacente donazione, ovvero concorrendo con un contributo volontario;
- l'utilizzo dell'automezzo concesso in comodato d'uso gratuito secondo le condizioni proposte comporta per l'Ente la sola spesa per: carburante e olio, manutenzione ordinaria delle parti meccaniche ed elettriche dell'elevatore, costo del personale di guida.

Ravvisata dunque, visti gli indubbi vantaggi derivanti a questa Amministrazione Comunale, l'opportunità e la convenienza di procedere all'accettazione della proposta della Società "GRUPPO UNICA S.p.A." ed all'approvazione dello schema di contratto per la Mobilità Garantita Gratuitamente (Allegato B) e schema di contratto di comodato di un autoveicolo appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate (Allegato C);

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio 2 ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000;

Con n. 7 voti favorevoli



DELIBERA

1. di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di aderire alla proposta progettuale della Società "GRUPPO UNICA S.p.A.", allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. di dare atto che l'utilizzo dell'automezzo concesso in comodato d'uso comporta per questo ente la sola spesa per: carburante e olio, manutenzione ordinaria delle parti meccaniche ed elettriche dell'elevatore, costo del personale di guida;
4. di approvare, per i motivi di cui in premessa, i seguenti documenti, allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:
  - schema di contratto per la Mobilità Garantita Gratuitamente (Allegato B);
  - schema di contratto di comodato di un autoveicolo appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate (Allegato C).

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive disposizioni;

Con n. 7 voti favorevoli

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



(Allegato B)

**“CONTRATTO” PER PROGETTO MOBILITA’ GRATUITA**

L’anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_,

tra

il COMUNE di \_\_\_\_\_,

Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_,

in persona del/della Suo/a \_\_\_\_\_,

Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_,

nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,

per brevità **“Ente Beneficiario”**

e

**La Società GRUPPO UNICA S.p.A. sede di Milano, via G. D’Arezzo n. 4**, con sede Legale a Reggio Emilia via Guicciardi n. 7, iscritta nel registro delle Imprese di Reggio Emilia nr. 233663, REA 514999, C.F. 05050390482, P. IVA nr. 05050390482, in nome e per conto della quale interviene il Procuratore Sig. Rozzi Roberto, nato a Reggio Emilia il 18.03.49, per brevità **“Procuratore”**;

**Premesso**

- che l’Ente Beneficiario promuove ogni forma di autonomia e di integrazione delle persone diversamente abili ed economicamente svantaggiate;
- che GRUPPO UNICA S.p.A. è società promotrice del **“Progetto Mobilità Gratuita persone in stato di difficoltà motoria”**, di seguito indicato come **“Progetto”**, il quale ha ad oggetto la concessione in comodato gratuito di autoveicoli attrezzati per la mobilità di persone con limitate abilità motorie, a Comuni, Associazioni o Enti preposti;
- che il **“Progetto”** ha lo scopo di stimolare l’attività sociale degli imprenditori locali al fine di offrire un valido supporto ai servizi socio-assistenziali territoriali;
- che il **“Progetto”** realizza un beneficio economico per la società promotrice, per le persone economicamente svantaggiate e per le imprese che intendono pubblicizzare la propria attività;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra descritte si conviene e stipula quanto segue:

**1) PREMESSE**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non espressamente richiamati.

**2) OGGETTO E FINALITÀ DEL CONTRATTO**

Il presente Contratto ha come oggetto la consegna in comodato d’uso gratuito, all’Ente Beneficiario, di un autoveicolo attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate, acquisito grazie alle risorse finanziarie derivanti dalla locazione, ad aziende ed esercizi commerciali principalmente residenti sul territorio, degli spazi pubblicitari che verranno ricavati sulla superficie esterna dell’autoveicolo stesso.



### 3) MODALITÀ DEL “PROGETTO”

Il “Progetto” si realizza attraverso delle fasi che precedono e che seguono la sottoscrizione del presente Contratto, che per semplicità vengono qui di seguito schematicamente riportate:

#### *Fasi antecedenti il Contratto:*

- a) Proposta del “Progetto” MOBILITA’ GRATUITA” (*Allegato A*);
- b) Adozione, da parte dell’Ente Beneficiario, di apposito provvedimento amministrativo (Delibera o Determina), atto a manifestare la propria totale adesione al “Progetto” (*Allegato B*).

#### *Fasi successive al Contratto:*

- a) Comunicazione all’Amministrazione Comunale di Greve in Chianti dell’elenco di tutti i soggetti potenzialmente interessati a partecipare al “Progetto”, ai quali verrà proposta la locazione degli spazi pubblicitari, dietro l’invio dal parte dell’Ente Beneficiario di un’apposita lettera di presentazione;
- b) Convocazione, presso la sede dell’Ente Beneficiario, di una conferenza stampa per la presentazione del “Progetto” e la sensibilizzazione dei soggetti interessati (aziende, esercizi commerciali, ecc.);
- c) Comunicazione all’Ente Beneficiario dell’avveramento della condizione posta al punto 4) del presente Contratto;
- d) Sottoscrizione del Contratto di comodato gratuito dell’autoveicolo (*Allegato C*), durante la Cerimonia ufficiale di consegna dello stesso, che dovrà avvenire in presenza della stampa locale e dei soggetti che hanno aderito al “Progetto”, ai quali l’Ente Beneficiario consegnerà un Attestato di riconoscimento.

### 4) TERMINI E CONDIZIONI DI REALIZZO DEL “PROGETTO”

Il progetto verrà realizzato entro 12 (dodici) mesi dalla data della Conferenza stampa, con una copertura del mezzo pari al 60% (sessanta per cento) della superficie dell’autoveicolo destinabile a tal fine.

### 5) AUTOVEICOLO ATTREZZATO

Nei termini previsti al punto 4) del presente contratto GRUPPO UNICA S.p.A. o una delle Società partner del “Progetto”: S.G. – Servizi Gratuiti srl oppure Europa Servizi srl, consegnerà in comodato all’Ente Beneficiario:

n. 1 autoveicolo di marca FIAT DOBLO’ modello TETTO ALTO , idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di nr. 2 passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di nr. 1 sedia/e a rotelle, destinato esclusivamente al trasporto di persone diversamente abili, anziane e comunque di soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.

L’autoveicolo attrezzato potrà essere di proprietà di GRUPPO UNICA S.p.A. o una delle Società partner del “Progetto”: S.G. – Servizi Gratuiti srl oppure Europa Servizi srl o da questa detenuto in locazione finanziaria o a noleggio a lungo termine.

### 6) SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO E CONSEGNA DELL’AUTOVEICOLO

L’autoveicolo verrà consegnato all’Ente Beneficiario unitamente alla sottoscrizione del Contratto di comodato gratuito, la quale dovrà avvenire nel termine di 90 (novanta) giorni dall’avveramento della condizione di cui al punto 4) del presente Contratto con possibilità di ulteriori 90 (novanta) giorni di proroga previa comunicazione scritta.

L’Ente Beneficiario si impegna ad organizzare una Cerimonia ufficiale di consegna, favorendo la partecipazione, oltre che della stampa locale, anche di tutti i soggetti che hanno aderito fattivamente per la riuscita del “Progetto”.

Le parti si danno atto che nessun Contratto di comodato potrà essere sottoscritto fra le parti in mancanza della previa sottoscrizione del presente Contratto e dell’accettazione delle obbligazioni qui contenute.

### 7) LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI

GRUPPO UNICA S.p.A. o una delle Società partner del “Progetto”: S.G. – Servizi Gratuiti srl oppure Europa Servizi srl, avrà facoltà, anche ricorrendo all’attività di intermediari, di locare gli spazi pubblicitari disponibili sull’autoveicolo.

I messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all’ordine pubblico ed al buon costume, avere contenuto politico e ledere la libertà e la dignità del cittadino.

La rimozione dei messaggi pubblicitari che violano la disposizione di cui sopra dovrà essere preceduta da



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI  
Provincia di Firenze

una regolare richiesta, tramite Raccomandata A.R., al soggetto che ha locato lo spazio pubblicitario, di sostituire il contenuto nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta richiesta.

**8) LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SUCCESSIVA ALLA CONSEGNA**

È fatto salvo il diritto di GRUPPO UNICA S.p.A. o di una delle Società partner del “Progetto”: S.G. – Servizi Gratuiti srl oppure Europa Servizi srl, di concedere in locazione gli spazi pubblicitari che successivamente alla consegna dell’automezzo risultassero essere ancora disponibili. Al fine di riempire lo spazio pubblicitario locato, l’Ente Beneficiario si impegna a mettere a disposizione di GRUPPO UNICA S.p.A. o di una delle Società partner del “Progetto”: S.G. – Servizi Gratuiti srl oppure Europa Servizi srl, l’autoveicolo, purchè GRUPPO UNICA S.p.A. o una delle Società partner del “Progetto”: S.G. – Servizi Gratuiti srl oppure Europa Servizi srl, invii, nel termine di 7 (sette) giorni prima dell’intervento, una richiesta scritta.

**9) RISARCIMENTO DEI DANNI**

Le parti si danno atto che la stipulazione del presente Contratto ha lo scopo di impegnare le parti a compiere le attività necessarie alla concessione dell’autoveicolo di cui al punto 6) in comodato gratuito.

La mancata consegna dell’autoveicolo in comodato o la mancata presa in consegna di detto autoveicolo obbligherà la parte inadempiente al risarcimento dei danni patiti, qualora detto inadempimento avvenga in assenza di una giusta causa.

**10) COMUNICAZIONI E NOTIFICHE**

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all’indirizzo delle Parti. Resta inteso che presso i relativi indirizzi, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo Contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

**11) FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie riguardanti l’interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del presente Contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia.

**12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente Contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

L’ENTE BENEFICIARIO

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 4) e 11);

L’ENTE BENEFICIARIO

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)



## CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO

### **di n. 1 AUTOVEICOLO appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_,

a seguito di Delibera di Giunta nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ed a seguito del  
"Contratto per PROGETTO MOBILITA' GRATUITA" del \_\_\_\_\_, con la presente scrittura  
privata valida a tutti gli effetti di legge

tra

il COMUNE di \_\_\_\_\_,  
Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_,  
in persona del/della Suo/a \_\_\_\_\_,  
Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_,  
nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,  
di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "**Ente Beneficiario**"

e

**La Società GRUPPO UNICA S.p.A. sede di Milano, via G. D'Arezzo n. 4**, con sede Legale a Reggio Emilia via Guicciardi n. 7, iscritta nel registro delle Imprese di Reggio Emilia nr. 233663, REA 514999, C.F. 05050390482, P. IVA nr. 05050390482, in nome e per conto della quale interviene il Procuratore Sig. Rozzi Roberto, nato a Reggio Emilia il 18.03.49, con domicilio e residenza in Reggio Emilia, Via Totò n. 6, per brevità "Procuratore";

### **Premesso**

- che la sottoscrizione del "Contratto per "Progetto Mobilità Gratuita persone in stato di difficoltà motoria" è presupposto necessario per la validità del presente Contratto di comodato gratuito;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra descritte si conviene e stipula quanto segue:

#### **Art. 1 - PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto di comodato gratuito.

#### **Art. 2 - OGGETTO**

\_\_\_\_\_ dà in comodato gratuito all'Ente Beneficiario, che accetta e si impegna ad



utilizzarlo con la dovuta diligenza, nr. 1 (uno) autoveicolo di marca FIAT DOBLO' modello TETTO ALTO, idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di nr. 2 passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di nr. 1 sedia a rotelle.

### **Art. 3 – DESTINAZIONE DELL'AUTOVEICOLO**

L'autoveicolo si intende concesso in comodato gratuito esclusivamente per il trasporto di persone svantaggiate, ed attività connesse.

### **Art. 4 – PERSONE SVANTAGGIATE**

Per persone svantaggiate si intendono anziani, i disabili e comunque coloro che risultano svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.

### **Art. 5 – TITOLARITÀ GIURIDICA**

L'Ente Beneficiario non potrà avanzare alcuna pretesa sull'autoveicolo descritto al precedente art. 2 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcuna azione esecutiva sull'autoveicolo per soddisfare i loro diritti di credito.

### **Art. 6 - CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO**

La consegna dell'autoveicolo avverrà presso la sede dell'Ente Beneficiario a cura di \_\_\_\_\_.

### **Art. 7 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il Contratto avrà la durata di 4 (quattro) anni. Nel caso in cui lo ritenga opportuno, l'Ente Beneficiario potrà manifestare la propria disponibilità al rinnovo per ulteriori 4 (quattro) anni, dandone comunicazione alla Comodante almeno 9 (nove) mesi prima della scadenza del Contratto ed assumendo formale atto deliberativo.

Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che l'Ente Beneficiario non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali, \_\_\_\_\_ potrà esigere l'immediata restituzione dell'autoveicolo. In tale ipotesi resta inteso che, in caso di restituzione dell'autoveicolo, è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo a favore dell'Ente Beneficiario.

L'Ente Beneficiario comunque si impegna a segnalare una struttura che abbia le caratteristiche e le capacità di proseguire il servizio.

### **Art. 8 – RECESSO DAL CONTRATTO**

\_\_\_\_\_ potrà recedere dal Contratto, previo preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicare all'Ente Beneficiario mediante raccomandata A/R, qualora quest'ultimo utilizzi l'autoveicolo per un uso diverso da quello pattuito (Art. 3).

### **Art. 9 – RESTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO**

L'autoveicolo comodato sarà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso. La restituzione da parte dell'Ente Beneficiario dovrà avvenire presso la sede dell'Ente Beneficiario entro 30 (trenta) giorni dalla data di preavviso.

### **Art. 10 – CLAUSOLA PENALE**

Nel caso in cui il Comodatario ritardi la restituzione dell'autoveicolo comodato, sarà dovuta a \_\_\_\_\_ una penale che le parti convengono fin d'ora pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.

### **Art. 11 – DIRITTI ED OBBLIGHI DELLA COMODANTE**

11.1 - \_\_\_\_\_ provvederà al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, R.C., della polizza infortuni conducente, dell'assicurazione Kasko, della copertura furto e incendio, atti vandalici ed eventi naturali, dei tagliandi previsti dalla casa di produzione, provvederà inoltre alla sostituzione degli pneumatici quando necessario in base al chilometraggio effettuato. \_\_\_\_\_ si impegna, all'atto della consegna dell'autoveicolo e ad ogni successiva scadenza, a fornire all'Ente Beneficiario il tagliando dell'assicurazione da esporre sul parabrezza del mezzo.

11.2 - \_\_\_\_\_ si impegna nei confronti dell'Ente Beneficiario a sostituire l'autoveicolo nel caso in cui quest'ultimo perisca per causa ad esso non imputabile. Ai fini del presente Contratto e a solo titolo esemplificativo si intende perimento dell'autoveicolo il furto, la completa distruzione, ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.



11.3 - \_\_\_\_\_ si impegna nei confronti dell'Ente Beneficiario a riparare l'autoveicolo nel caso in cui quest'ultimo risulti non più idoneo all'uso a cui lo stesso è destinato, sempre che l'evento del danneggiamento sia contemplato tra i rischi coperti dalle polizze assicurative stipulate ovvero non sia imputabile al produttore dell'autoveicolo. Ai fini del presente Contratto si intende danneggiamento dell'autoveicolo qualunque evento che comporta la riduzione delle funzionalità dello stesso ovvero l'impossibilità dell'utilizzo e i cui effetti dannosi sono eliminabili grazie a riparazione. Nel caso il fermo dell'autoveicolo si protragga oltre il quindicesimo giorno dalla notifica, \_\_\_\_\_ si impegna a consegnare all'Ente Beneficiario un autoveicolo sostitutivo idoneo.

11.4 - \_\_\_\_\_ si impegna a non apporre sull'autoveicolo messaggi pubblicitari che per la loro natura possano risultare in contrasto con le finalità dell'Ente Beneficiario e l'interesse degli utenti, che si possono così qualificare: messaggi contrari all'ordine pubblico, al buon costume, con contenuto politico e qualsiasi altro messaggio che possa ledere la dignità del cittadino o dell'Ente Beneficiario. Rimane diritto esclusivo di \_\_\_\_\_ apporre, sostituire, eliminare dalle superfici dell'autoveicolo i messaggi pubblicitari.

11.5 Parte comodante si impegna a fornire una-tantum all'Ente Beneficiario un buono carburante del valore di Euro 1.000 (mille).

## **Art. 12 – DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO**

12.1 – L'Ente Beneficiario, a cui viene concesso in uso l'autoveicolo, si obbliga ad utilizzarlo sempre nel rispetto della destinazione disposta dall'art. 3 del presente Contratto.

12.2 – È fatto divieto all'Ente Beneficiario di concedere l'autoveicolo in noleggio, concessione o prestito a terzi di qualunque natura, salvo Associazioni di Volontariato o Aziende convenzionate con l'Ente Beneficiario, e comunque aventi lo scopo di prestare assistenza alle persone svantaggiate, identificate al precedente art. 5, a meno che non venga rilasciata esplicita autorizzazione per iscritto da \_\_\_\_\_. In ogni caso, l'Ente Beneficiario si impegna a segnalare tempestivamente e per iscritto a \_\_\_\_\_ i dati relativi al soggetto al quale verrà concesso l'impiego dell'autoveicolo (denominazione, indirizzo, recapito telefonico, responsabile, ecc.).

12.3 – L'Ente Beneficiario si obbliga ad utilizzare l'autoveicolo e conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia. L'Ente Beneficiario si impegna a mantenere in ordine l'autoveicolo, rispettando le norme di manutenzione consigliate del produttore.

12.4 – Sono a carico dell'Ente Beneficiario i costi derivanti dall'utilizzo dell'autoveicolo, quali i costi relativi all'autista, al carburante e olio, alla ordinaria manutenzione delle parti meccaniche ed elettriche dell'elevatore.

12.5 – L'Ente Beneficiario si obbliga, nell'utilizzo dell'autoveicolo, ad impiegare esclusivamente personale che possiede tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di autoveicolo. Il conducente deve avere 21 anni compiuti e possedere la patente da almeno 1 (un) anno. Al conducente dell'autoveicolo è fatto espresso divieto di chiedere, a qualsiasi titolo, compensi ai passeggeri dell'autoveicolo.

Ai passeggeri ed al conducente è fatto espresso divieto di:

- gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Sono a carico dell'Ente Beneficiario le spese relative al personale addetto alla guida dell'autoveicolo, o al personale impiegato in qualsiasi attività relativa al suo utilizzo.

12.6 – L'Ente Beneficiario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese. È fatto obbligo al Comodatario di trasmettere a \_\_\_\_\_ copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 (quindici) giorni dal pagamento della stessa. Qualora la società proprietaria del veicolo o altra società dovessero sostenere il pagamento delle contravvenzioni comminate, l'Ente Beneficiario dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, l'importo di dette contravvenzioni oltre alle spese sostenute, anche per la presentazione di eventuali ricorsi all'autorità competente.

12.7 – È incombenza dell'Ente Beneficiario richiedere, alle autorità competenti, l'eventuale rilascio dell'autorizzazione per il transito nelle "Zone a traffico limitato" ed il parcheggio nelle "Zone a sosta limitata", simboleggiata dallo specifico "Contrassegno invalidi" da applicare sull'automezzo.

12.8 – In caso di sinistro, l'Ente Beneficiario si obbliga ad informare immediatamente, oltre la Compagnia Assicurativa, anche \_\_\_\_\_. L'Ente Beneficiario sarà comunque responsabile della perdita,



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI  
Provincia di Firenze

distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia Assicuratrice entro il termine massimo concesso, o per i quali per sua colpa non verrà liquidato l'indennizzo, e sarà obbligato pertanto a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a pagarne il valore.

12.9 – È fatto divieto all'Ente Beneficiario di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari installati, né tanto meno di apporne di diversi. L'Ente Beneficiario è altresì obbligato ad informare \_\_\_\_\_ di qualsivoglia irregolarità ovvero difformità che insorga nello spazio promozionale durante l'uso dell'autoveicolo, tale da ridurre in qualche modo la "visibilità" e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai potenziali consumatori.

**Art. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente Contratto ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti artt. 10 e 11, costituiscono giusta causa di risoluzione del Contratto.

**Art. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il Contratto è risolto di diritto, senza necessità di pronuncia giudiziale, quando \_\_\_\_\_ sia sottoposta a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento.

**Art. 15 – MODIFICHE CONTRATTUALI**

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.

**Art. 16 – COMUNICAZIONI E NOTIFICHE**

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all'indirizzo sopra indicato delle Parti.

**Art. 17 – FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del presente Contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia.

**Art. 18 – DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO**

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si applicano gli articoli 1803 e seguenti del codice civile.

**Art. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente Contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

L'ENTE BENEFICIARIO \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 3, 7, 8, 12 e 17;

L'ENTE BENEFICIARIO \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)